

# **Statuto della FEDERAZIONE TOSCANA DIABETE F.T.D. – ODV**

## **ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata "**FEDERAZIONE TOSCANA DIABETE**" la cui sigla è FTD, come di seguito citata. La Federazione trae la sua origine dall'Atto di Costituzione registrato a Grosseto in data 17 aprile 1981.

La FTD ha sede legale nella Regione Toscana, attualmente in Prato, Via Luigi Borgioli, 48; la sede potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

## **ART. 2 – Principi**

La **FTD** fonda la propria natura federativa sui principi della solidarietà, della democrazia e senza alcun fine di lucro.

La FTD sostiene l'autonoma iniziativa delle associate che concorrono a perseguire il bene comune delle persone con diabete; partecipa ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona all'interno e al di fuori della Federazione; valorizza il potenziale di crescita di ogni singola associata in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

## **ART. 3 – Durata**

La durata della **FTD - ODV** è illimitata.

## **ART. 4 - Scopi e attività**

La FTD - ODV **persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, rivolte alle associazioni che ne fanno parte, alla collettività e ai singoli**, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni - avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate alla promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali - svolge in maniera principale:

**a** - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

**c** - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

**i**- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**v-** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

**w** - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, la FTD-ODV si propone di:

**a** - **Promuovere**, direttamente e/o in collaborazione con le Associazioni aderenti, tutte le **iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute e i bisogni delle persone con diabete** (in ogni sua forma) nei confronti delle autorità politiche, amministrative e sanitarie, nonché Associazioni ODV ed altri Enti del TS;

**b** - **Contribuire all'educazione e alla promozione della coscienza sociale della malattia diabetica** nella maniera più ampia possibile; sia attraverso proprie iniziative o sostenendo quelle intraprese dalle singole associazioni;

**c** - **Rappresentare le Associazioni aderenti** alla Federazione e operanti in Toscana, davanti a tutti gli Enti: Regione Toscana, Provincia, Città Metropolitana fino alla più piccola realtà locale e qualunque altro organismo amministrativo o politico che si occupi direttamente o indirettamente della malattia diabete; del pari davanti all'Organismo del Governo Clinico della Regione, per il mezzo di propri rappresentanti o del suo Presidente, all'ESTAR, ai Nosocomi e alla Aziende Ospedaliere pubbliche e private. Più in generale la FTD ha mandato a rappresentare la posizione delle persone con diabete in ogni settore ritenuto meritevole di tutela e davanti a qualsiasi organizzazione pubblica o privata regionale, nazionale, europea.

**d** - **Favorire l'interscambio delle esperienze territoriali** e delle informazioni e sostenere fattivamente l'apertura ad una dimensione internazionale del problema diabete; contribuendo anche alla riunificazione delle diverse realtà associative nazionali, che si occupano di diabete, al fine di esprimere una voce unitaria forte davanti alle istituzioni.

**e** - **Favorire la crescita dell'Associazionismo** - tra le persone con diabete, loro familiari e tra coloro che desiderano offrire il loro tempo al volontariato a sostegno alla causa diabete - attraverso iniziative coinvolgenti dirette ai giovanissimi, agli adolescenti agli adulti e agli anziani sia a livello regionale che locale. Impegnandosi così a formare le coscienze delle persone al volontariato, al mutuo soccorso, come valore sociale da perseguire per la crescita morale e civica dell'individuo.

**f** - **Formare, raccogliere e distribuire** alle Associazioni aderenti **ogni tipo di materiale** riguardante la realtà del diabete sia in campo legislativo, normativo, scientifico, letterario, divulgativo al fine di offrire la miglior conoscenza della malattia, della sua cura, delle nuove tecniche, dei nuovi farmaci e più in generale dei progressi nazionale ed internazionali,

**g** - **Reperire fondi** da destinare ad iniziative e/o a studi per la realizzazione degli scopi della FTD.

**h** - La FTD-ODV potrà **avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi** solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità, oppure in caso di particolari esigenze necessarie ad assicurare il regolare funzionamento della

federazione stessa;

**i** - Le prestazioni fornite dalla FTD-ODV saranno rivolte alla generalità della popolazione e non necessariamente ai soli soci della stessa.

#### **ART. 5 attività diverse**

La FTD potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale e di volta in volta individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 6 Patrimonio**

La FTD-ODV, per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività, trae le risorse economiche da:

**a** - **fondi** formati con l'ammontare delle **quote associative**, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea;

**b** - **contributi** degli aderenti, dei privati, dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private, nazionali e organismi internazionali;

**c** - **donazioni, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali marginali;**

**d** - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

I fondi della FTD-ODV devono essere depositati in un conto corrente bancario alla stessa intestato. Su tale conto compiono operazioni il Tesoriere e il Presidente della FTD-ODV.

Il fondo non è mai ripartibile fra gli associati nemmeno all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Federazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate alla proprie Associate, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altre componenti degli Organi associativi anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

#### **ART. 7 – L'Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha **inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.**

Al termine di ogni esercizio viene redatto il bilancio consuntivo o rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le associate al momento della convocazione dell'Assemblea deputata all'approvazione del bilancio stesso.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 117/2017.

I soci ed i membri del CD, per le attività di interesse generale prestate, possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; secondi i criteri e i limiti determinati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 8 – Membri dell'Associazione**

Possono aderire alla FTD-ODV :

- le Associazioni ODV
- altri Enti del TS senza scopo di lucro con un limite massimo del 50% delle ODV

**legalmente costituite e operanti sul territorio toscano, iscritte o in corso di iscrizione al Registro Regionale** della Toscana, il cui Statuto non sia in contrasto con i principi e gli scopi della FTD; statuto che disciplini le attività di volontariato in armonia con le finalità, compiti e scopi di cui alla normativa del D.Lgs. 117/2017.

La FTD non pone limitazioni e discriminazioni in riferimento alle condizioni economiche e di qualsiasi natura relativamente all'ammissione delle Associate e non prevede il diritto di trasferimento della qualità di associata o della quota associativa versata.

Il numero delle Associazioni aderenti è illimitato e non potrà essere inferiore la numero di tre associate; qualora il numero fosse inferiore, entro un anno, dovrà essere reintegrato nelle misura minima previste dalle legge.

Sono membri della FTD-ODV i soci fondatori e le attuali associazioni aderenti che, qualora non lo avessero già fatto, dovranno adeguare il proprio statuto alla normativa del cd Terzo Settore nei termini previsti dalla legge, iscritte o in corso di iscrizione al Registro Regionale della Toscana.

L'adesione alla FTD-ODV è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Non possono aderire a FTD-ODV singole persone fisiche.

Le Associazioni aderenti alla FTD-ODV, sul proprio territorio e al loro interno, sono libere di agire e di intraprendere iniziative per la realizzazione degli scopi previsti dal loro Statuto; iniziative che dovranno essere comunicate alla FTD al fine di favorire la circolarità delle comunicazioni tra le associate e la massima partecipazione.

### **ART. 9 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

Ogni Associazione per essere **ammessa** alla FTD dovrà farne richiesta scritta al Presidente, che la porterà al Consiglio Direttivo per l'approvazione e verrà successivamente ratificata da parte dell'Assemblea alla prima riunione utile.

In caso di diniego, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto, l'aspirante associata ha facoltà di proporre ricorso dinanzi all'Assemblea degli associati nella prima convocazione utile; l'Assemblea deciderà sul ricorso.

Ogni Associazione può essere **esclusa** dalla Federazione per inadempienze nei confronti del presente Statuto, dei deliberati degli organi della FTD-ODV o per comportamenti tali da rende incompatibile il mantenimento del suo rapporto con la FTD-ODV.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associata gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associata ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante a seguito della delibera dell'Assemblea che verrà riportata nel verbale e rimarrà agli atti.

La qualità di Associata **si perde**:

- a. per recesso/dimissione da presentarsi per iscritto al Presidente;
- b. per decadenza, a causa del mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi;
- c. per esclusione:

Ogni Associazione federata può **dimettersi/recedere** dandone comunicazione scritta al Presidente della FTD-ODV.

L'Associazione dimissionaria/receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **ART. 10 – Diritti e doveri delle Associazioni aderenti e loro Rappresentanti**

I **diritti** delle Associate e dei loro rappresentanti sono:

- Partecipare alle Assemblee ed alle operazioni di voto;
- Eleggere le cariche della FTD-ODV ed essere eletti;
- Chiedere le convocazioni dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della FTD-ODV, con possibilità di estrarre copia;
- Ogni associata aderente gode all'interno della FTD-ODV della parità di diritti senza discriminazione alcuna.

I **doveri** delle associate e dei loro rappresentanti sono:

- Rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi della FTD-ODV;
- Provvedere al pagamento della quota deliberata entro i termini stabiliti;
- Non compiere atti contrari agli scopi e ai principi della FTD-ODV o che danneggino gli interessi e l'immagine della FTD-ODV, o delle sue cariche sociali all'interno e/o all'esterno.

### **ART. 11 – Organi della Federazione e libri sociali**

Sono Organi della FTD-ODV:

- l'Assemblea delle Associate;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

Ogni carica assunta all'interno della FTD-ODT è **totalmente e assolutamente gratuita**; eccetto le carica di Revisore legale e Organo di controllo (se esistenti).

Le **cariche degli Organi della Federazione sono incompatibili tra loro** e nessun candidato è eleggibile a più di una di esse.

**Sono libri sociali:**

- 1) Libro delle Associate tenuto a cura del Segretario se membro effettivo del Consiglio Direttivo in caso diverso dal Presidente della FTD;
- 2) Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea a cura del Segretario se membro effettivo del Consiglio Direttivo in caso diverso dal Presidente della FTD;
- 3) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo a cura del Segretario se membro effettivo del Consiglio Direttivo in caso diverso dal Presidente della FTD;
- 4) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale e Revisori Legali (se nominati) a cura degli Organi stessi;
- 5) Libro dei volontari non occasionali a cura del Tesoriere della FTD.

**ART. 12 – L'Assemblea della FTD -ODV**

L'Assemblea è sovrana ed è il massimo organo deliberante della FTD-ODV.

E' **composta da n.1 (uno) membro maggiorenne delegato per ogni singola Associazione** aderente, in regola con il versamento della quota annuale di adesione e con le norme statutarie. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea può essere convocata in **via straordinaria** su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta al Presidente di almeno un terzo delle associazioni aderenti che ne indicheranno gli argomenti da porsi all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.

**ART. 13 – L'Assemblea Ordinaria –Convocazioni e Deliberazioni**

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per tutti gli adempimenti sotto indicati, ed è convocata dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica (via e-mail) o per messaggistica istantanea da recapitarsi almeno 12 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese; può scegliere di adottare il voto segreto quando le deliberazioni riguardano le Associazioni o le singole cariche, o quando si procede alla elezione e/o sostituzione degli Organi della Federazione.

**L'Assemblea ordinaria:**

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- c. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione delle associate in caso di presentazione ricorso;
- f. delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuove associate in caso di ricorso da parte dell'aspirante associata non ammessa;
- g. approva l'eventuale regolamento;
- h. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i revisori dei conti (se previsti) non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14 – L'Assemblea Straordinaria –Convocazioni e Deliberazioni**

L'Assemblea straordinaria ha competenza sulla **modifica e/o revisione del presente Statuto**, sull'eventuale **scioglimento, fusione, trasformazione o scissione** della FTD-ODV e su quanto ad essa riservato per legge.

Per **modificare lo Statuto** occorrono, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno delle Associate, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle Associate e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità dei presenti; dizione questa che verrà riportata nell'ordine del giorno della terza convocazione.

L'Assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento della FTD-ODV e la conseguente devoluzione del patrimonio altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, deve avere la maggioranza data dai tre quarti dei componenti.

#### **ART. 15– Il Consiglio Direttivo**

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo coloro che fanno parte di un'Associazione federata; i candidati sono presentati alla Commissione elettorale (se esistente) o al Presidente della FTD-ODV dal Presidente della propria Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari non inferiore a cinque (5) e non superiore a undici (11) eletti e nominati dall'Assemblea dei soci.

Faranno parte del Consiglio Direttivo coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione con il primo tra i non eletti (se esistente) con successiva ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile. Nel caso di mancanza di candidati non eletti l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Il membro succeduto rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'**Organo esecutivo ed amministrativo** della FTD-ODV pertanto i suoi compiti sono:

- a. nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. proporre il bilancio o rendiconto redatto dal Tesoriere;
- d. stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- e. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle Associate;
- f. proporre l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni all'Assemblea;
- g. provvedere alle attività di ordinaria amministrazione e altresì ad attività ritenute urgenti esorbitanti dall'ordinaria amministrazione, che verranno comunque successivamente portate all'Assemblea per la loro ratifica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente; in caso di assenza di entrambi è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta per e-mail e anche per messaggistica istantanea, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **ART. 16 – Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della Federazione, sta in giudizio verso terzi per la tutela degli interessi morali e materiali della Federazione, della quale ha anche la rappresentanza esterna.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri; in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.



Nel caso in cui il Presidente sia assente o impedito le sue funzioni spettano al Vice-Presidente; nell'ipotesi in cui l'impedimento momentaneo del Presidente diventi definitivo, o nel caso in cui si dimetta, spetterà al Vice Presidente convocare entro 30 giorni (dalla notizia) il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **ART. 17– Il Tesoriere**

Il tesoriere della Federazione viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno; egli ha la custodia dei conti della Federazione dai quali egli stesso può prelevare le somme occorrenti per la normale gestione della FTD - ODV.

Il Tesoriere redige annualmente lo stato patrimoniale e il conto economico della gestione, da presentare all'Assemblea annuale previa relazione del Consiglio Direttivo; cura la tenuta del Libro dei Volontari non occasionali.

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

#### **ART. 18 – Il Segretario**

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario cura la tenuta dei libri: degli Associati, delle Adunanze e dei Verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Segretario designato all'esterno del Consiglio Direttivo ha solo la funzione di assistere le riunioni e redigere il verbale delle stesse. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

#### **ART. 19 - Commissione Elettorale - (facoltativa)**

L'Assemblea che provvede al rinnovo degli Organi della Federazione può nominare la Commissione elettorale, con voto palese a maggioranza dei presenti.

La Commissione Elettorale si compone di tre membri, di cui uno con l'incarico di Presidente, ed esplica il proprio mandato a partire dall'atto della sua nomina, con i seguenti poteri:

- Predisporre il materiale necessario al corretto svolgimento delle elezioni;
- Nomina due scrutatori (non candidati) come coadiuvanti per organizzare le formalità dei voti, ivi compreso lo spoglio.
- Provvede alla raccolta e allo spoglio dei voti, forma la graduatoria, proclama gli eletti e con ciò termina il suo mandato.

Di tutte le operazioni è redatto verbale scritto.

#### **ART. 20 - Il Collegio dei Legali ( FACOLTATIVO)**

Il Collegio dei Revisori Legali, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, può essere composto da tre (3) membri o anche da uno solo (monocratico) ed è eletto dall'Assemblea fra i non associati. Il Collegio dei Legali resta in carica per la durata del

Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili (in caso di assenza dalle nomina dell'Organo di controllo) e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Almeno uno dei membri del Collegio o l'organo monocratico deve essere iscritto nell'apposito registro tenuto dal MEF come previsto dall'art. 31 D.Lgs 117/2017 (Ministero economica e finanza)

### **ART. 21 - Organo di Controllo ( FACOLTATIVO)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- a. Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- d. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 22 – Scioglimento**

Lo scioglimento della FTD- ODV deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

### **ART. 23 – Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.